

Comunicazione n. DAL/RM/96004025 del 6-5-1996

inviata all'avv.

Oggetto: **Attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 1/1991**

Con lettera del, la S.V. ha chiesto se possa considerarsi in linea con le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività di intermediazione mobiliare, in quanto sostanzialmente riconducibile alla fattispecie già esaminata dalla scrivente con la comunicazione n. BOR/RM/94010332 del 14.11.1994 #¹, la conclusione, tra un cliente ed una banca autorizzata all'esercizio della attività in oggetto, di un contratto di gestione patrimoniale in cui si convenga che il rapporto gestorio sia formalmente intrattenuto, nei confronti della banca medesima, dalla società, autorizzata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1966/1939, alla quale sia intestato fiduciariamente il patrimonio da conferire in gestione.

Al riguardo, si precisa che lo schema operativo dalla scrivente considerato ammissibile con la citata comunicazione prevedeva l'affidamento, da parte di un cliente ad una Sim debitamente autorizzata alla relativa attività, di un mandato a gestire un conto ed un dossier titoli intestati ad una società fiduciaria non iscritta alla sezione speciale dell'albo delle Sim, assegnando a quest'ultima il ruolo di mera custode delle somme e dei valori mobiliari da gestire, nonché di materiale esecutrice delle disposizioni impartite dalla Sim nella sua qualità di mandataria. Nel contesto illustrato, la scrivente aveva in quella occasione sottolineato come alla fiduciaria dovesse ritenersi consentita la sola movimentazione dei titoli e dei fondi, con esclusione di qualsivoglia operazione integrante lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare quali quelle di raccolta di ordini e di negoziazione di valori mobiliari.

Nell'ipotesi illustrata dalla S.V., diversamente, il servizio di gestione risulterebbe prestato dalla banca, sia pure nell'interesse del cliente, direttamente nei confronti della società fiduciaria, come controparte del rapporto gestorio; quest'ultima, ai fini indicati, provvederebbe a conferire il patrimonio intestatole alla banca medesima.

Si rammenta, in proposito, quanto già da questa Commissione osservato con la comunicazione n. SGE/RM/93001780 del 5.3.1993 #² (e ribadito con la comunicazione n. SGE/RM/93008539 del 15.10.1993 #³), ove si afferma, in ossequio alla esigenza di personalizzazione del rapporto tra intermediario gestore e cliente, che "L'interposizione di un operatore professionale, come la società fiduciaria, nell'affidamento di un incarico di gestione mobiliare, non appare (...) ammissibile e nemmeno il consenso della sua clientela vale a renderla conforme a legge (...)".

Pertanto, la realizzazione di quanto prospettato non può ritenersi consentita.

p. IL PRESIDENTE
Antonio Zurzolo

¹ Pubblicato/a nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

² Pubblicato/a nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

³ Pubblicato/a nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.